

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA, LE ISCRIZIONI COMMEMORATIVE E LA NUMERAZIONE CIVICA

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.6.2020)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina, in applicazione di quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'attribuzione di toponimi alle aree di circolazione e luoghi pubblici, le autorizzazioni per l'apposizione di iscrizioni commemorative, l'attività amministrativa della toponomastica e della numerazione civica, il funzionamento e la composizione della Commissione Consultiva.

Art. 2

I provvedimenti deliberativi concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi pubblici, nonché quelli concernenti le iscrizioni commemorative, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La trattazione degli atti del Consiglio Comunale in materia di toponomastica e iscrizioni commemorative è assegnata alla V Commissione Cultura e Sport.

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti relativi alle proposte di intitolazione di aree di circolazione e giardini e per le iscrizioni commemorative si avvale della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le iscrizioni commemorative, di cui al successivo art. 4, che esprime pareri motivati.

Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione, salvo che per motivate ragioni di urgenza non sia stato possibile acquisirlo tempestivamente.

Nelle more della nomina della Commissione la Giunta adotta gli atti in autonomia prescindendo dal parere consultivo. Nell'atto stesso deve essere motivata l'eventuale difformità dal parere della Commissione.

Art. 3

L'attribuzione dei toponimi deve rispettare l'identità culturale e civile della città e tenere in conto i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché l'equilibrio di genere.

Art. 4

La Commissione Consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative è composta da:

- tre esperti/e competenti in storia e cultura di Firenze o di ogni altra materia comunque riferibile all'onomastica della città, nominati/e dal/dalla Sindaco/a a seguito dell'esito di un avviso pubblico
- tre consiglieri/e comunali di cui due di maggioranza e uno/a di opposizione designati/e dalla Conferenza dei Capogruppo e nominati/e dal/dalla Sindaco/a entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio comunale

Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza paritaria di genere, garantendo in ogni caso una presenza non inferiore a un terzo dei nominati/e per ciascun genere.

La Commissione elegge al proprio interno il/la Presidente, e il/la Vicepresidente nella prima seduta, che è convocata e presieduta dal/dalla Sindaco/a o dall'Assessore/a delegato/a alla toponomastica.

Alle riunioni della Commissione è invitato permanente il/la Sindaco/a.

Alle riunioni della Commissione possono partecipare senza diritto di voto:

- l'Assessore/a delegato/a alla toponomastica;
- il/la Presidente del Consiglio di Quartiere territorialmente interessato alla denominazione o iscrizione commemorativa all'ordine del giorno;
- il/la Dirigente del Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

Le funzioni dei membri della Commissione sono svolte a titolo completamente gratuito e senza oneri per l'Amministrazione.

La sede della Commissione è presso gli uffici del Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica, che ne assicura la Segreteria e il necessario supporto strumentale e documentale, nonché la verbalizzazione delle sedute.

La Commissione è convocata dal/dalla Presidente almeno 10 giorni prima della riunione.

La Commissione esprime i propri pareri sulle proposte relative alla intitolazione di aree di circolazione e giardini e alle iscrizioni commemorative, compresi quelli sugli atti del Consiglio di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dall'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno. Può essere interpellata anche per intitolazioni di altri luoghi pubblici. In caso di mancata espressione del parere

nel termine prescritto la Giunta può adottare l'atto prescindendo dallo stesso.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri.

Le intitolazioni approvate per le quali non sia decisa una collocazione restano a disposizione per eventuali future necessità.

La Commissione decide a maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, il voto del/della Presidente ha valore dirimente.

Per garantire quanto previsto al punto 3, i toponimi approvati per ciascuna seduta della Commissione devono essere in maggioranza di genere femminile.

Art. 5

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, a una funzione toponomastica;
- b. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città alla sua storia e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità fiorentina.

Solo in casi eccezionali e nel rispetto della normativa le intitolazioni possono riguardare persone decedute da meno di 10 anni.

Nel caso di variazioni dei toponimi di aree di circolazione esistenti, il Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i/le cittadini/e residenti e le attività economiche interessate, fornendo loro gli elementi per tutti gli adeguamenti necessari.

In questo caso l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n°223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

La direzione delle aree di circolazione è, di norma, individuata come segue:

- a. per quelle parallele al fiume Arno, da monte a valle
- b. per quelle trasversali e poste sulla riva destra, dall'Arno verso nord e per quelle poste sulla riva sinistra dall'Arno verso sud
- c. per le aree di circolazione tipo piazza dal punto più vicino all'Arno posto a monte, in senso orario.

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numerazione civica nera.

L'attuale numerazione civica rossa resta valida fino a esaurimento.

I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

- a. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica
- b. continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;
- c. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione è continua;
- d. l'inizio della numerazione civica fa riferimento ai criteri indicati per le direzioni delle aree di circolazione.

Quando si renda necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico e/o numerico.

Le aperture poste all'interno di quelle su strada e non direttamente accessibili saranno contraddistinte con il numero dell'apertura su strada con l'aggiunta di un esponente numerico.

La numerazione civica fiorentina concorre alla formazione dell'Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU) di cui all'art. 3 del DL 18.10.2012, n.179, convertito con L.17.12.2012, n.221.

La numerazione civica fiorentina è georeferenziata. È disponibile per gli uffici comunali per le attività di tipo statistico, amministrativo, tecnico e progettuale, e per il pubblico, anche in formato aperto (opendata).

Art. 7

Il Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica assicura:

- la pubblicazione dell'avviso per la ricerca degli/delle esperti/e da nominare nella Commissione, di cui all'art. 4;
- gli adempimenti ecografici di cui agli artt. 38-45 e 47 DPR 223/1989;
- la gestione delle attività di competenza relativamente all'Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU), nonché alle interrelazioni tra la gestione ecografica e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

- la progettazione della numerazione civica interna;
- la georeferenziazione della numerazione civica;
- il disegno di elementi del sistema ecografico: numeri civici, nuovi fabbricati (Anagrafe Comunale Immobili), aggiornamento grafi stradali e aree strada;
- l'aggiornamento dello Stradario Storico e Amministrativo.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti alla comunicazione di ogni atto inerente o che comunque comporti conseguenze sull'assetto ecografico o sulla numerazione civica, sia di tipo amministrativo, sia di tipo tecnico.

Art. 8

Chiunque avanzi all'Amministrazione Comunale proposte di denominazione di luoghi, aree di circolazione e iscrizioni commemorative deve illustrare i motivi e tutti gli elementi utili per la valutazione. Le proposte possono pervenire dal Consiglio Comunale tramite mozione, dalla Commissione Cultura, da altri enti pubblici da associazioni enti o privati/e cittadini/e sostenuti/e da almeno 100 firme corredate dalle fotocopie dei documenti di identità dei/delle richiedenti.

Nelle istanze relative alla affissione su immobili o aree di proprietà privata deve essere incluso il consenso della proprietà.

La presentazione di tali istanze non fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione, anche in caso di parere favorevole da parte della Commissione.